

**1. Si chiede conferma del fatto che la delibera di aumento capitale sociale da allegare alla domanda di agevolazione per l'accesso alla misura abbia come contenuto l'impegno all'aumento del capitale sociale e che pertanto non sia necessario l'intervento del notaio nella prima fase di richiesta ma sia sufficiente un verbale di assemblea ordinaria (ove previsto) o autodichiarazione nel caso di ditte individuali.**

In considerazione che l'Avviso non esplicita la tipologia di delibera di aumento di capitale sociale, e in linea col rispetto del principio di non aggravamento del procedimento amministrativo, è consentito presentare in fase di domanda di contributo da parte dell'impresa la delibera di assemblea ordinaria contenente l'impegno a sottoscrivere l'aumento di capitale in questione; tuttavia, in considerazione di quanto previsto al paragrafo 3.1 dell'Avviso (*L'aumento di capitale rappresenta il prerequisito per l'accesso al Fondo. La documentazione attestante l'avvenuta (eventuale) trasformazione, l'avvenuto aumento e versamento del capitale sociale deve essere trasmessa entro i 60 giorni dalla delibera di approvazione del soggetto gestore.*), entro il termine di cui al citato paragrafo l'assemblea dei soci deve approvare la delibera straordinaria di aumento di capitale sociale, in cui si ritiene necessario l'intervento del notaio, in quanto si tratta di una modifica rientrante tra quelle previste dall'art. 2480 del Codice Civile ("Le modificazioni dell'atto costitutivo (tra cui gli aumenti di capitale, come da art. 2481 del Codice Civile) sono deliberate dall'assemblea dei soci a norma dell'articolo [2479 bis](#). Il verbale è redatto da notaio e si applica l'articolo 2436.").

A riguardo è opportuno precisare che, in considerazione del principio di base per cui "*L'aumento di capitale rappresenta il prerequisito per l'accesso al Fondo*", le due delibere (ordinaria e straordinaria) devono necessariamente risultare coerenti tra loro, in particolar modo per l'importo dell'aumento di capitale: se intervenisse una qualsiasi variazione di importo successivamente all'erogazione del prestito bancario sottostante, la domanda di agevolazione non risulterebbe più ammissibile, in quanto violerebbe il rispetto delle percentuali dello Strumento Finanziario di cui al paragrafo 3.2.1 dell'Avviso, oltre il rispetto delle modalità di calcolo del contributo in c/investimenti di cui al paragrafo 3.2.3 dell'Avviso.

**2. Si chiede se le associazioni sportive dilettantistiche, costituite senza scopo di lucro, sottoforma di SRL, iscritte alla camera di Commercio, possano beneficiare dell'agevolazione di cui alla misura FNC-PAT.**

Sì, tale casistica rientra tra i soggetti ammissibili, in quanto la definizione comunitaria di impresa, di cui al Reg. UE n. 651/2014 esula dalla forma giuridica, a patto di esercitare attività economica.

**3. Si chiede se le società immobiliari possano beneficiare dell'agevolazione di cui alla misura FNC-PAT in relazione ad investimenti funzionali alla propria operatività (acquisto arredo, attrezzature, opere murarie) svolta nel domicilio della sede legale e se tali investimenti possano risultare agevolabili anche se realizzati su immobili di proprietà della stessa concessi in locazione.**

No, tali operazioni non risultano ammissibili, in quanto non comprese nelle casistiche di cui alla lettera a) paragrafo 3.1 del Bando; le opere murarie sarebbero ammissibili ma nei limiti di cui alla lettera d) del medesimo paragrafo.

**4. Si chiede conferma che l'acquisto di un immobile non rientri tra le spese ammissibili.**

Sì, tale categoria non è inclusa tra quelle previste al paragrafo 3.1 del Bando

**5. Si chiede se la categoria dei gestori di stabilimenti balneari, in relazione agli investimenti realizzati su arenile demaniale, alla luce della Direttiva Bolkestein, possano essere soggetti agevolabili dalla misura FNC-PAT. In aggiunta, nel caso in cui gli investimenti fossero realizzati su un'area detenuta a titolo di proprietà/locazione adiacente all'area demaniale (chiosco,...) i medesimi soggetti potrebbero beneficiare dell'agevolazione FNC-PAT?**

Salvo che la Direttiva Bolkestein preveda eccezioni in tema di contributi alle imprese, ai sensi del paragrafo 14.3 del Regolamento del Fondo (approvato dal Soggetto Gestore per FNC-PATRIMONIO PMI), tali casistiche sono ammissibili nella misura che venga rispettato il principio di stabilità delle operazioni, che prevede inter alia il divieto di modifiche entro 3 anni dal pagamento finale all'impresa del contributo pubblico (ovvero l'impresa deve poter disporre continuativamente entro tale termine del bene oggetto di investimento)

**6. L'acquisto di un automezzo da parte di un'impresa di trasporti, può essere considerata una spesa ammissibile, riconducibile alla categoria "Attrezzature"?**

No, tali operazioni non risultano ammissibili, in quanto non comprese nelle casistiche di cui alla lettera a) paragrafo 3.1 dell'Avviso.